

## MINISTERO DELLA DIFESA

### DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1996, n. 690

**Regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito degli enti, dei distaccamenti, dei reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica nonche' di quelli a carattere Interforze.**

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603;

Considerata la complessita' dell'organizzazione dell'Amministrazione della difesa, articolata in organi centrali, territoriali e periferici, interforze e di forza armata, e la conseguente necessita' di procedere, per quanto concerne l'adempimento di cui al comma 2 dell'articolo 2 della citata legge n. 241 del 7 agosto 1990, alla disciplina dei termini di conclusione dei procedimenti di competenza degli organi territoriali e periferici, la cui durata non sia disposta per legge o regolamento;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, inviata con nota prot. n. COORD/02-02/4901/U4 del 30 luglio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

#### Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

##### Art. 1.

Ambito di efficacia del regolamento

1. Ai fini delle norme del presente regolamento, si intende per "legge" la legge 7 agosto 1990, n. 241; per "Amministrazione", l'Amministrazione della difesa; per "comandante territoriale": per l'Esercito, i comandanti militari territoriali, per la Marina, i comandanti in capo di dipartimento militare marittimo e comandanti militari marittimi autonomi; per l'Aeronautica, i comandanti di regione aerea; per "comandante" i comandanti di unita' organiche, i direttori dei servizi territoriali, i capi degli uffici e/o di istituti di forza armata o interforze.

2. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i procedimenti dell'Amministrazione che si concludono con un provvedimento finale del comandante territoriale o del comandante e si sostituiscono a tutte le direttive ed istruzioni sinora impartite dagli organi dell'Amministrazione, in relazione ai procedimenti medesimi, per dare attuazione alle norme della legge in materia di determinazione dei termini, di unita' organizzative, di responsabile del procedimento, di obbligo di provvedere e di motivare, nonche' di partecipazione al procedimento.

3. Gli anzidetti procedimenti si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

4. I procedimenti non elencati, con i relativi termini di conclusione, nelle tabelle allegate al presente regolamento, si concludono nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine indicato dall'articolo 2, comma 3, della legge.

5. Le norme del regolamento si applicano ai procedimenti amministrativi, sia che debbano essere promossi d'ufficio, sia che conseguano obbligatoriamente ad una istanza di parte diretta ad ottenere provvedimenti di competenza dell'Amministrazione.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi):

-Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

-Art. 4. - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.

- Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988: -Con decreto Ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Art. 2.

Unita' organizzative

1. Le unita' organizzative responsabili, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge, dello svolgimento di ciascun tipo di procedimento sono gia' determinate ed individuabili nelle strutture ordinarie dell'Amministrazione, derivate dall'attuazione delle norme vigenti che ne stabiliscono l'organizzazione e le rispettive attribuzioni.

2. Per i procedimenti complessi, suddivisi in piu' fasi, il responsabile dell'intero procedimento di cui all'articolo 3, comma 2, provvede con proprio atto ricognitivo, da rendere noto attraverso le forme di pubblicazione normalmente utilizzate, a fornire in ogni caso le necessarie indicazioni che consentano di rendere chiaramente conoscibili i compiti specifici delle singole unita' organizzative per quanto concerne l'istruttoria ed ogni altro adempimento procedimentale.

3. Gli organi dell'Amministrazione indicati nelle allegate tabelle costituiscono le unita' organizzative responsabili a livello periferico e territoriale dei procedimenti ad essi riferiti nelle tabelle medesime.

Note all'art. 2:

- Per l'art. 4 della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.

### Art. 3.

#### Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento e' colui che e' preposto all'unita' organizzativa che provvede all'istruttoria ed agli altri adempimenti procedurali, tra i quali la predisposizione del provvedimento finale, la cui effettiva adozione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. e), della legge, puo' essere di competenza del responsabile medesimo o di altro organo.

2. Nel caso di procedimento complesso, colui che e' preposto all'unita' organizzativa che provvede alla predisposizione del provvedimento finale, oltre a rispondere di tale fase di sua diretta competenza, ha la responsabilita' complessiva dell'intero procedimento, dal momento propulsivo a quello conclusivo, per quanto concerne il coordinamento, la vigilanza ed il controllo sullo svolgimento delle attivita' dei preposti alle unita' organizzative dell'Amministrazione responsabili delle altre fasi procedurali, al fine di assicurare economicita' e speditezza, senza inutili aggravii, alle attivita' medesime.

3. Fatte salve le funzioni spettanti al responsabile dell'intero procedimento ai sensi del precedente comma 2, nei procedimenti complessi, il responsabile di ciascuna fase del procedimento esercita, in relazione a tale fase, le attribuzioni necessarie tra quelle contemplate dall'articolo 6 della legge e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Alla comunicazione dell'inizio del procedimento provvede, ai sensi del comma 1 del successivo articolo 5, il responsabile dell'unita' organizzativa che da' l'avvio al procedimento medesimo.

4. Il responsabile di ciascuna unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonche', eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, fermo restando che quest'ultima puo' formare oggetto di delega soltanto nei casi espressamente previsti da una disposizione di legge.

*Nota all'art. 3:*

*- Si trascrive il testo del comma 1, lettera e) dell'art. 6 della legge n. 241/1990: -e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione.*

### Art. 4.

#### Obbligo di provvedere e motivare

1. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione devono concludersi con un provvedimento espresso e motivato ai sensi dell'art. 3 della legge.

2. La scadenza del termine non esonera i competenti organi dell'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine eccetto, che sia espressamente prevista la decadenza del relativo potere dell'Amministrazione e fatta salva, comunque, ogni altra conseguenza derivante dall'inosservanza del termine.

*Note all'art. 4:*

*- Per l'art. 2, comma 3, della legge n. 241/1990 si rimanda alle note alle premesse.*

*- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 241/1990:*

*-Art. 3. - Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.*

*2. La motivazione non e' richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.*

*3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge,*

anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere.

#### Art. 5.

Partecipazione al procedimento:  
comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile dell'unita' organizzativa che inizia il procedimento da' comunicazione dell'avvio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove gia' non rese note ai sensi del successivo articolo 11, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge. Qualora, per il numero degli aventi diritto, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, o vi siano particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'unita' organizzativa responsabile vi provvede mediante le forme di pubblicita' normalmente utilizzate, indicando nell'atto relativo le esigenze che hanno motivato la particolare forma di comunicazione.

L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatte valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al responsabile dell'unita' organizzativa competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, pure ai fini dei termini posti per l'intervento dei soggetti stessi nel procedimento, entro il termine massimo di dieci giorni.

Nota all'art. 5:

- Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge n. 241/1990:

-Art. 8 - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista.

#### Art. 6.

Partecipazione al procedimento:  
visione degli atti; atti di intervento

1. Presso ciascuna sede delle unita' organizzative responsabili sono rese note, mediante affissioni in appositi albi o altre forme di pubblicita' idonee, le modalita' per prendere visione degli atti relativi al procedimento, salvo quanto previsto dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 24 della legge. La visione degli atti avviene presso l'ufficio che ha formato il documento e che lo detiene in forma stabile.

2. I soggetti che hanno titolo a prendere parte al procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge, possono presentare memorie scritte e documenti, entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non sia gia' concluso. Quando il termine del procedimento sia uguale o

inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro 10 giorni dall'inizio del procedimento.

3. La presentazione di memorie e documenti oltre i termini di cui al comma 2 non puo' determinare, comunque, lo spostamento del termine finale.

4. Qualora le vigenti disposizioni di legge o di regolamento prevedano un atto di intervento o un adempimento degli interessati nel corso del procedimento, senza stabilire la relativa scadenza temporale, la decorrenza del termine di conclusione del procedimento e' sospesa per il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione dell'atto d'intervento o per l'adempimento previsto.

5. L'atto di intervento deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione del procedimento al quale e' riferito l'intervento, i motivi dell'intervento, le generalita' ed il domicilio dell'interveniente.

Note all'art. 6:

- Si trascrive il testo dell'art. 24 della legge n. 241/1990:

-Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreti di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

b) la politica monetaria e valutaria;

c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita';

d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 688, e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.

6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge.

- Si trascrivono i testi degli articoli 7 e 9 della legge n. 241/1990:

-Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un

provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

-Art. 9. - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento.

#### Art. 7.

Autocertificazione. Misure organizzative

1. Nella circolare del Segretario generale n. 8000/OM del 15 dicembre 1993 sull'attivita' certificativa militare, sono indicate le misure organizzative adottate per garantire l'applicazione, nell'ambito dell'Amministrazione, delle disposizioni in materia di autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica, verifica la rispondenza delle predette misure organizzative alle attuali esigenze, proponendo al Segretario generale, per l'approvazione del Ministro, le eventuali nuove misure da adottare.

2. I casi in cui e' ammessa una dichiarazione temporaneamente sostitutiva in luogo della prescritta documentazione da presentare ad organi dell'Amministrazione sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal decreto del Ministro in data 8 maggio 1991, n. 405, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 302 del 27 dicembre 1991.

Nota all'art. 7:

- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 15/1968: (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme):

-Art. 3 (Dichiarazioni temporaneamente sostitutive). - I regolamenti ministeriali e degli enti pubblici stabiliscono per quali fatti, stati e qualita' personali, oltre quelli indicati nell'art. 2, e' ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dell'interessato e autenticata con le modalita' di cui all'art. 20. In tali casi la normale documentazione sara' successivamente esibita dall'interessato a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui favorevole.

I regolamenti di cui al primo comma stabiliscono altresì i casi, le modalita' ed eventualmente il termine per la regolarizzazione o la rettifica della documentazione irregolare o non conforme alla dichiarazione nonche', ove occorra, per la rettifica della dichiarazione la cui irregolarita' attenga ad elementi non essenziali.

## Capo II

### DISCIPLINA DEI TERMINI DEI PROVVEDIMENTI

#### Art. 8.

Decorrenza del termine iniziale  
per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il competente organo o ufficio dell'Amministrazione adotta l'atto propulsivo o, per gli atti vincolati quanto all'emanazione, abbia conoscenza del fatto o della situazione da cui sorge l'obbligo di provvedere o abbia accertato la sussistenza dei presupposti ai quali la legge subordina la loro emanazione.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da un organo o un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale del procedimento, per la parte di competenza dell'Amministrazione della difesa, decorre dalla data di ricevimento dell'atto medesimo.

#### Art. 9.

#### Decorrenza del termine iniziale

per i procedimenti a iniziativa di parte

1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data del ricevimento, da parte del competente organo o ufficio dell'Amministrazione, della domanda o dell'istanza; la predetta data e' attestata dal timbro di arrivo apposto dall'Amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento; dalla predetta domanda o istanza puo' risultare l'eventuale dichiarazione di cui all'articolo 18, comma 2, della legge.

3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge. Tali indicazioni, altrimenti, sono fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge e all'articolo 5 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.

4. Qualora la domanda o istanza sia ritenuta irregolare o incompleta, l'ufficio ricevente deve darne comunicazione all'istante entro quarantacinque giorni, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza.

In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' dell'articolo 18 della legge n. 241 del 1990.

#### Note all'art. 9:

- Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 18 della legge n. 241/1990: -2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

- Per l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 5.

- Per l'art. 7 della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 6.

- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968 n. 15:

-Art. 2(Dichiarazioni sostitutive di certificazione). - La data ed il luogo ai nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' di cui all'art. 20.

Art. 10 (Accertamenti d'ufficio). - La buona condotta, l'assenza di precedenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio, presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualita' personali che risultano attestati in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare.

- Si trascrive il testo dell'art. 18 della legge n. 241/1990:

-Art. 18. - 1. Entro sei mesi della data di entrata in

vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni; delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio alla acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare.

#### Art. 10.

Termine finale del procedimento.

Fasi di competenza di altre amministrazioni (intese)

1. I termini per la conclusione dei procedimenti costituiscono termini massimi e si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge, siano di competenza di amministrazioni diverse da quella della Difesa e/o nel caso previsto nel successivo articolo 12, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.

Nota all'art. 10:

- Si trascrive il testo degli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990:

-Art. 16. - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' in facolta' dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilita', dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero della sua prima scadenza.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

-Art. 17. - 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere

le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni proposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16a.

#### Art. 11

##### Tempi per l'acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il relativo parere non sia emesso entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dell'articolo 16, commi 1 e 4, della legge, l'organo competente all'adozione del provvedimento finale ha facolta' di autorizzare la prosecuzione del procedimento indipendentemente dall'acquisizione del parere; qualora tale facolta' non sia esercitata, il responsabile del procedimento partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo', comunque, essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Qualora, per espressa disposizione di legge o di regolamento, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del citato articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento.

Note all'art. 11:

- Per l'art. 16, commi 1 e 4, della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 10.

- Per l'art. 17, commi 1 e 3, della legge n. 241/1990 si rimanda alla nota all'art. 10.

#### Art. 12.

##### Tempi per l'acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche

1. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

#### Art. 13.

##### Tempi occorrenti per i controlli preventivi o per l'adesione dei soggetti interessati (non computo nei termini)

1. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Amministrazione abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. Il responsabile del procedimento sollecitamente comunica agli interessati l'avvenuto invio del provvedimento all'organo di controllo indicando i termini, ove previsti, entro cui il controllo deve essere esercitato.

2. E' parimenti escluso dal termine finale del procedimento, il periodo di tempo occorrente per l'adesione al provvedimento, ove previsto, degli aventi titolo, concludendosi il procedimento sempre con l'atto finale, purché perfetto, anche se privo dei requisiti di efficacia.

#### Art. 14.

##### Significato del termine nelle fattispecie di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto

1. Quando la legge o il regolamento preveda che la domanda

dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato periodo di tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce, altresì, il termine entro il quale l'Amministrazione deve adottare la propria determinazione.

2. Qualora la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, che si riferiscano alle fattispecie contenute nelle tabelle allegate, i termini ivi indicati si intendono integrati o modificati in conformita'.

### Capo III DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 15.

Integrazioni e modificazioni del presente regolamento.

##### Verifica periodica

1. I termini di cui alle allegate tabelle sono stabiliti in base agli adempimenti procedurali previsti alla data di entrata in vigore del presente regolamento; qualora questi subiscano successive modificazioni, i competenti organi territoriali propongono i nuovi termini da stabilire, previo coordinamento del Segretario generale nella prescritta forma regolamentare, con decreto del Ministro. Analogamente si procede per i termini e le unita' organizzative responsabili di nuovi procedimenti, ove le disposizioni legislative e regolamentari che li introducono non dispongano in merito.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, il Segretario generale verifica lo stato di attuazione della normativa emanata, proponendo al Ministro di apportare, nella prescritta forma regolamentare, le modificazioni ritenute necessarie.

#### Art. 16.

##### Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo ai procedimenti iniziati dopo la sua entrata in vigore.

#### Art. 17.

##### Pubblicazione aggiuntiva

1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico attraverso le forme normalmente utilizzate dall'Amministrazione. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

2. Gli uffici dell'Amministrazione tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e delle altre fasi procedurali, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo; gli elenchi medesimi sono approvati dal responsabile dell'intero procedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 agosto 1996

Il Ministro: ANDREATTA

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996

Registro n. 4 Difesa, foglio n. 322

#### ALLEGATO

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ.4	SEZIONE 5
MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Term. gg	Normativa di riferimento
Attivita' assistenziali, culturali e ricrea-	Concessione di provvidenze per l'elevazione culturale del personale	C.di Enti, Maridipart, Milmaraut C.do Regione Aerea	90	L.249/68, L.815/78, L.382/78, DPR 1076/76

tive. Benessere	Concessione di turni di soggiorno presso distaccamenti dell'A.D.  Ricorsi avverso alle sanzioni ed agli addebiti applicati per irregolarita' nell'ambito delle ammissioni ai centri di soggiorno Speciale elargizione a favore del personale	C.do Regione Aerea C.do Regione Militare Maricircoli C.do Regione Aerea  C.do di Corpo	70  60  60	Circolari di SME, DPR 616/77, D.M. 25/5/81 D.M. 21/5/81 Direttiva 1 R.A./GIU/87/90 del 9/6/87 e succ. aggiunte e varianti Circ.19/3/92 n.5671/96 del Comando Generale
Attivita' sanitaria e Medico Legale	Accertamenti sanitari: - per cure balneo termali - per domande computabilita' convalenze - per domande di prestito poliennale INPDAP (ex ENPAS) - provvedimenti medico-legali vari: infermita' dipendenti da causa di servizio, interdipendenza, pensione privilegiata, equo indennizzo, ecc.,  Definizione profilo sanitario e provvedimento medico legale per il personale di leva Pratiche medico legali:  - personale in congedo - personale in servizio Visite di appello: ricorso di idoneita', padri iscritti di leva, revisioni di riforma	C.do Presidio    C.M.O. Istituto Medico Legale  Ospedale Militare  Ufficio Personale competente  Collegi medico legali	150 40  270  120  240 180 90	L.1116/62    Circ.8000 di DIFEPENSIONI, DPR 1032/73, DPR 3/57, DPR 3/57 art.68, DPR 348/83, DPR 411/76, DPR 686/57, DPR 761/79, DPR 834/81, DPR 915/78, L.1094/70, L.111/84, L.280/91, L.308/81 L.312/80, L.4/84, L.416/26, L.466/80 L.468/87, L.824/73, R.D.1024/28 R.D.603/895, R.D.70/895, R.D.835/20, Reg.to Servizio sanitario ed. 32, DPR 4032/73 DPR 1008/85  Circ.II.5/2/5640/SI.I del 7/9/89 DPR 237/64
Contenzioso	Ricorsi giurisdizionali o straordinari, relazioni sui provvedimenti impugnati(1) Transazioni litigiose Constatazione danno,	Maripers - 6 Div. Stelmilit  C.do Genio C.te Regione	10  270	L.1034/71, L.1199/71 DPR 1076/76

	pareri avvocatura, stipula, visto avvocatura, decreto approvativo del C.te Regione Militare	Militare			
Convenzioni	Convenzionamento psicologi: designazione titolari Raccordi ferroviari dell'A.D. - stipula convenzioni con l'Ente Ferrovie dello Stato per impiego /gestione - stipula convenzioni con l'Ente Ferrovie dello Stato per couso in concessione provvisoria da parte di privati	Distretto Miliare  C.do Regione Aerea	240  180  230	L.304/86  Circ. n. 301/68 Min. Finanze	
Danni a carico dell'A.D.	Risarcimento danni da esercitazioni: fino a #. 18 milioni: istruttoria, sottoscrizione perizie per accettazione, liquidazione: - fino a #. 18 milioni - oltre #. 18 milioni  - approvazione atti di transazione  - emissione mandati di pagamento	Commissione Liquidazione Danni del C.do Genio  Direzione Genio Militare Geniodife C.do Regione Aerea	150 240  270  150	DPR 780/79, L.898/76    DPR 1076/76, R.D.2440/23, R.D.827/24	
Danno erariale	Accertamento in via amministrativa delle responsabilità - per danni fino a #. 600.000  - per danni superiori a #. 600.000 fino a #. 5.000.000: nomina commissione d'inchiesta  - del personale addetto alla guida di autoveicoli per importi fino a #. 600.000 per importi superiori a #. 600.000 fino a #. 5.000.000	C.te Ente o Distaccamento  C.di in Capo Maridipart, Milmaraut, C.te Ente o Dist. (Aut. sup. se prev.), C.te Regione Militare, Difeammispec  C.ti Enti, Maridipart, Milmaraut, C.R.E.S.A.M.  Maridipat	45  90  45  90	R.D.2440/23, DPR 1076/76, Istruzioni Amm.vo Contabili al RAU appr.te con D.M.22/12/77 R.D.827/24, T.U.1214/34, T.U.3/57 DPR 1076/76 tit. III, Istruzioni amm.ve e cont.li per l'applicazione del R.A.U. Libro II, D.I. del 22/12/77, R.D.2440/23, R.D.827/24, T.U.1214/34, T.U.3/57 DPR 1076/76, L.1833/62, R.D.2440/23	

Decorazioni, Distinzioni e onorificenze	Concessione della Croce al Merito di Guerra(2)	Distretto Militare	60	R.D.1118/37, R.D.1244/40,
		Maripers(3)	90	R.D.1452/42, R.D.1712/36, R.D.1729/42, R.D.1769/22, R.D.205/18, R.D.813/18, L.490/50
	Concessione della Medaglia al merito di Lunga Navigazione(4)	Maripers	180	DPR 850/84
	Concessione della Medaglia Mauriziana(5)		180	Regie Magistrali Patenti 19/7/39, L.693/84
	Concessione di Decorazioni al V.M.(6)		270	L.453/32, R.D.1423/32
	Concessione di Decorazioni al Valor di Marina e Benemerenzza Marinara(7)		180	R.D.1324/38
	Onoreficenze varie(8)		180	
	Concessione della Croce di anzianita' di servizio	C.do Regione Militare C.do Corpo d'Armata	90	DPR 922/66, R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.827/24
	Concessione della Medaglia al merito di lungo comando di reparto	C.do Regione Militare C.do Corpo d'Armata	90	DPR 1110/57, R.D. 908/35, R.D.1919/35
	Iscrizione nel Ruolo d'Onore per SU e militari di truppa	Distretto Militare	240	L.17/86, L.599/54, L.872/73, Circc. Sottuffesercito n.500/7/2 del 22/9/74 e n.300912/1/91/SAS del 15/4/91
Onorificenze al merito della Repubblica Italiana: Individuazione e proposta dei soggetti meritevoli(9)	Persaereo	240	R.D.21/12/24, L.178/51, L.203/50	
Promozioni a titolo onorifico: rigetto richieste	C.do Regione Aerea Dir. Terr. Pers.	120	Circ. USG AD1/3/08201/P12 del 25/2/80, Circ.USG AD1/3/4/230/P12 del 07/3/91, Circ. USG AD1/3/4/309/P12 del 25/2/91, Circ. USG AD1/3/4/75570/P12 del 25/9/92, L.159/92 L.325/90, L.434/80	
Demanio	Comunicazione di consegna provvisoria o dismissione temporanea (10)	Stato Maggiore competente Geniodife, Dir. del Demanio Periferico	60	Circ. 331/68 del Min. Finanze
	Comunicazione di dismissione(11)	Stato Maggiore competente Geniodife, Dir. del De-	90	Art.1L.C.G.S.

	Espropri	manio Periferico		L.10/77, L.2339/1885, L.2359/1865, L.359/92, L.865/71
	- fase preparatoria	Direzione Genio R.M.	180	
	- fase istruttoria(12)	Geniodife	180	
	- fase finale e integrativa(13)	Direzione Genio	270	
	Istanze utilizzo temporaneo di area demaniale da parte di privati	C.do Regione Militare	60	
	Pareri e valutazioni tecniche, amministrative e legali relative all'evasione di istanze varie per concessioni demaniali, attraversamenti attivi e passivi di impianti militari, varianti rete P.O.L., permuta e patrimonio immobiliare demaniale (14)	C.do Regione Aerea	270	L. sulla contabilita' generale dello Stato, L.497/78, R.D.2000/23
	Schema di D.I. di sdemanializzazione(15)	Stati Maggiori, Geniodife, Dir.Gen. del Demanio Periferico	120	Art.1 L.C.G.S.
Disciplina	Autorizzazione ad alloggiare fuori sede o fuori caserma	Comando di Corpo	60	Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri
	Autorizzazione ad indossare l'uniforme in cerimonie civili		60	Regolamento sulle uniformi dell'Arma dei Carabinieri
	Concessione di premi, encomi, elogi	Organi territoriali	240	Pub.ne C.do Gen. Arma dei Carabinieri n.1-4
	Esame del giudicato penale:			L.113/954, L.599/54, L.19/90
	- ai fini disciplinari	Comando di Corpo	180	
	- per militari e graduati di truppa in congedo	Distretto Militare	60	
	Inchiesta formale o accertamento disciplinare	C.do Corpo d'Armata o Regione Militare	60	L.113/54, L.599/54, L.1168/61
	Istanza di colloquio col C.te Regione Militare/CA o col V.Cte	C.do Regione Militare/CA	60	DPR 545/86 art.39
	Istanza di riesame delle sanzioni disciplinari di Corpo	Organi Territoriali e/o Enti loro dipendenti	60	DPR 545/86
	Licenza straordinaria per eccezionali motivi di carattere privato	C.te di Corpo C.do Regione Aerea	90 40	Art.25 delle Norme Unificate per le licenze
	Nulla osta per passaporto ordinario	C.do retto da U.Gen.		Circ.Min. del 28/2/59

	Ordine del giorno conseguente a Determinazione Ministeriale di degradazione	C.do in Capo del Dip.to Militare Marittimo, C.do Militare Marittimo Autonomo	60	n.23039-15-S Codice Penale Militare di Pace artt.28, 33,411
	Procedimento per l'irrogazione della sanzione disciplinare di Corpo	Organi Territoriali e/o Enti loro dipendenti	90	DPR 545/86, L.382/78
	Relazione tecnico disciplinare per incidenti o eventi di particolare gravita' o risonanza	C.do Regione Militare Corpo d'Arma-ta	60	D.M.26/8/81 art. 6
	Ricorso gerarchico avverso sanzioni disciplinari di Corpo	C.di Regione Militare, Corpo d'Arma-ta, C.O.T., L.R.M., Br., Arma, C.Log.	90	DPR 545/86
Documentazione	Aggiornamento, parifica, rinnovo del foglio matricolare	Distretto Militare	60	D.P.C.M.24/6/76, DPR 1032/71, DPR 1431/65, DPR 642/72, L.370/88, L.692/81, L.890/77, R.D. 1236/41, Reg. ti di F.A. per la tenuta della matricola
	Compilazione note caratteristiche per il personale in servizio, in congedo e richiamati	Capo dell'Ufficio presso il quale il personale e' o e' stato, impiegato	90	DPR 1431/65
	Patente militare di guida: Rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro	C.do di Corpo	60	Pub. MOT-G002
	Rettifiche matricolari e documentali: richiesta copia integrale dell'atto di nascita(16)	Maripers	90	R.D.1327/41 Regolamento sui documenti matricolari e caratteristici per il personale della M.M.
	Rilascio copia del foglio di congedo	Distretto Militare	60	D.P.C.M.24/6/76, DPR 1431/65, DPR 642/72, L.370/88, L.692/81, L.890/77, R.D. 1236/41, Reg. ti di F.A. per la tenuta della matricola
		Distretto Militare	60	D.L.137/48, L.140/85, L.1742/62, L.336/70, L.390/50, L.544/88 L.93/52
	Rilascio copia dello stato di servizio o del	Organi territoriali o	60	D.P.C.M.24/6/76, DPR 1032/

	foglio matricolare, per uso amministrativo o concorso	Enti da essi dipendenti C.do Regione Militare Ramdife Distretto Militare		71, DPR 1431/65, DPR 642/72, L.370/88, L.692/81, L.890/77, R.D.1236/41, Reg. ti di F.A. per la tenuta della matricola
	Rilascio documentazione per benefici combattentistici: - Sottufficiali e truppa - Ufficiali	Distretto Militare	90 120	D.L.137/48, L.140/85, L.1742/62, L.336/70, L.390/50, L.544/88 L.93/52
	Rilascio copia dello stato di servizio per uso amministrativo: - Ufficiali in congedo	C.do Regione Militare, Distretto Militare	90	D.P.C.M.24/6/76, DPR 1032/71, DPR 1431/65, DPR 642/72, L.370/88, L.692/81, L.890/77, R.D.1236/41, Reg. ti di F.A. per la tenuta dell matricola
	Rilascio tessere mod. AT e BT	C.do di Corpo	60	DPR 851/67
Gestioni materiali	Materiali fuori uso: - concessioni/cessioni temporanee di materiali integri e f.u. a privati e a pubbliche amministrazioni - convenzioni/cessioni  - alienazione in economia (con procedure non contrattuali)	Tutti gli organi competenti nella gestione dei materiali C.do Genio di Regione Militare C.do Ente, Distaccamento o Autorita' Superiore quando previsto	270 270 180	D.L.65/89, DPR 1076/76, Istruzioni Amm.vo Contabili al RAU appr.te con D.M.22/12/77, Compendio in materia di accertamento alienazione e sgombrò del materiale f.u. del 23/10/77, L.155/89, L.700/74, R.D.639/90
Leva e reclutamento	Accertamenti sanitari: - di controllo dei riformati  - di controllo dopo l'arruolamento Annullabilita' delle decisioni del Consiglio di leva Annullamento delle decisioni di cancellazione dalle liste di leva Autorizzazione a permanere all'estero  Autorizzazione all'espatrio Autorizzazione a prestare il servizio mili-	Distretto Militare, C.do Leva, Reclutamento e Mobilitazione  Maricoleva Consiglio di Leva Distretto Militare  Levadife	90 90 90 270 180 90 270	Circolare di chiamata alle armi, DPR 237/64 art.53  DPR 237/64 art.75 DPR 237/64 DPR 237/64 art.22, Circ. LEV C23/UDG del 18/10/90 L.91/92 art.4

tare, ed arruolamento, di quanti ne fanno richiesta al fine di conseguire la cittadinanza italiana(17)			
Cancellazione delle note definitive dei giovani soggetti all'arruolamento nel C.E.M.M.	Maricoleva	90	DPR 237/64 art.13, L.5/2/92
Congedo per riforma:			
- degli arruolati residenti all'estero	Distretto Militare	180	DPR 237/64 art.74
- del personale di truppa	C.do Regione Aerea	120	Disciplinare Maripers A. 64/90
Denuncia per mancanza alla chiamata alle armi degli arruolati cui e' stata notificata la cartolina precetto	Distretto Militare	60	C.P.M.P. art.151
Dispensa del servizio militare:			
- dei residenti all'estero o rimpatriati dopo il 26 anno di eta', e di coloro che hanno prestato piu' di sei mesi di servizio militare nel paese di nascita	Distretto Militare	270	DPR 237/64, Circ.LEV C23/UDG del 18/10/90
- degli stranieri che acquistano la cittadinanza italiana e sono arruolati dopo il 30 anno di eta'	Consiglio di Leva	90	DPR 237/64 art.101
- dei profughi	Distretto Militare		L.763/81 art.33
Dispensa dal presentarsi alle armi dei nati e/o residenti all'estero	Consiglio di Leva	270	DPR 237/64 art.102
Dispensa dalla ferma di leva	Consiglio di leva	180	DPR 237/64, art.91, L.190/92, L.191/75 art.22, L.269/91, L.958/86
	Distretto Militare	60	
e congedo anticipato	Maricoleva	90	
	Organi della leva	180	
Equivalenza al servizio militare:			Convenzioni internazionali
- in virtu' di accordi internazionali	Ufficio Leva della Capitaneria di Porto	90	
- esenzione dei doppi cittadini	Consiglio di Leva, Distretto Militare	270	
- dei membri di organismi internazionali			
Esclusione dal servizio militare	Consiglio di Leva	90	DPR 237/64 art.6
Esonero dal servizio militare	Distretto Militare	60	DPR 834/81 art.14
Giudizio di ammissibilita' al concorso per il Corso allievi sottufficiali	C.do Scuola Sottufficiali CC	240	D.M., Bando di concorso
Istruzione dispense dal	Distretto	60	DPR 237/64,

servizio militare e congedi	Militare		DPR 834/81 art.14, L.191/75, L.269/91 L.958/86 art. 11 T.U.I.R.E.
Nuovi accertamenti sanitari, prima dell'avviamento alle armi, e nuova visita medica degli arruolati che ne facciano richiesta	Distretto Militare	60	L.958/86 art.4
	Ufficio Leva della Capitaneria di porto	90	
Proroga dei permessi di temporaneo rimpatrio dei residenti all'estero	Distretto Militare	90	DPR 237/64 art.104
Ratifica decisioni di arruolamento, rivedibilita' e riforma adottate all'estero	Consiglio di Leva	270	DPR 237/64 art.56
Regolarizzazione della posizione: - di iscritti con qualita' di profugo - di stranieri che acquistano la cittadinanza italiana	Organi della leva	90	DPR 763/81  DPR 237/64
Revoca della dispensa dal presentarsi alle armi dei residenti all'estero	Distretto Militare	180	DPR 237/64 art.102
Revoca della riforma	Consiglio di Leva Distretto Militare	90	DPR 237/64
Richiesta di informazioni sulle condizioni socio economiche del nucleo familiare dell'arruolato che ha chiesto la dispensa dal servizio militare(18)	Consiglio di leva	180	DPR 237/64 artt.91=100
Rimpatriati non selezionati	Distretto Militare	90	Circ.LEV C23/ UDG del 18/10/90
Rimpatrio a spese dello Stato per servizio militare	Distretto Militare	180	Circ.LEV C/23 UDG del 18/10/90, L. 433/66, L.934/69
Rinvio e/o rinvio della prestazione del servizio militare: - per Guardia Forestale, Polizia di Stato e cariche politiche conferite con pubblico mandato	Distretto Militare Ufficio Leva Capitaneria di porto	90	DPR 237/64 artt.85-86 (e succ. modif.), e artt.88-89-90 L.1198/65, Circ. di chiamata alle armi, L.121/81, L.449/84, L.101/89, L. 516/88
- dei religiosi (e/o esenzione) - per motivi di studio			Circ. LEV.C. 16 UDG del 1990
Sanatoria dei residenti all'estero mancanti al-	Distretto Militare	270	Circ. LEV C. 23/UDG del

la chiamata alle armi Servizio nelle FF.AA. estere	Distretto Militare	90	18/10/90 Circ. Lev C 23/UDG del 18/10/90
T.N.I. tossicodipen- denti	Ufficio Leva Capitaneria di porto	90	L. 26/6/90 art.89 bis
Visita tossicodipen- denti	Distretto Militare	160	L.162/90, L.685/75

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ.4	SEZIONE 5
-----------	-----------	-----------	-------	-----------

MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Term. gg	Normativa di riferimento
---------	--------------	--------------------------------------	-------------	-----------------------------

Matricola	Aggiornamento fogli matricolari	Distretto Militare	40	L.1302/71, L. 1695/762, DPR 1431/65
	Aggiornamento matrico- lare ai fini del rico- noscimento della quali- ta' di ex combattente	Distretto Militare	90	Circ.MD 5000 ed.53, Circ. Lev/G/002 ed. 77
	Attivita' matricolare per personale in conge- do: esame giudicato penale per militari di truppa, caporali e ca- porali maggiori	Distretto Militare	60	L.19/90
	Parifica e rinnovo fo- glio matricolare	Distretto Militare	60	L.1236/41
	Ricostruzione ed ag- giornamento fogli ma- tricolari delle classi anziane fino alla cl. 1924	Distretto Militare	120	Circ.1500/OM ed.77
	Ricostruzione fogli ma- tricolari per mancanza di documentazione agli atti	Distretto Militare	270	Circ.Lev/G/ 002 ed.77
	Rilascio copia stato di servizio per uso amm.vo: Uff.li in con- gedo	Distretto Militare	90	DPC.M 24/6/76 L.890/77
	Rilascio copia stato di servizio per uso amm.vo: Uff.li in ser- vizio	C.do Regione Militare	60	DPR 642/72, L.692/814, L.370/88
	Rilascio fogli matri- colari	Distretto Militare	40	DPR 642/72, L.692/81, L. 370/88, D.P.C.M.24/6/ 76, L.890/77, R.D.1236/41
	Variazioni matricolari per Ufficiali e Sot- tufficiali	Distretto Militare	240	Regolamento per la matri- cola del R. Pers.Mil.ed. 1941

Opere Pubbliche	Nulla osta: - per alienazione beni immobili - per costruzione di impianti elettrici a bassa, media e alta tensione - per costruzione di acquedotti ed invasi - per la realizzazione di manufatti, la con- cessione prospezioni	Geniodife	30 60 90	D.M.LL.PP.1/1 /68, Dir.va SMA n.342/102 85/T3/11 del 6/8/81, L.104 /90, L.898/76 R.D.1775/33, R.D.2207/39, R.D.958/13
--------------------	---	-----------	----------------	---

	marine, la costruzione di ponti e opere d'arte				
	- per costruzione di opere ferroviarie	C.do R.M.	90		
	- per sbarramenti e dighe(19)		60		
	- per costruzione di strade e autostrade	Dip. Militare Marittimo	90		
	- segnalazione ostacoli al volo a bassa quota	Regione Aerea	60		
	- (tutti)	SME	90		
	Parere per ponti e opere d'arte(20)	C.do R.M.	90	DPR 1032/73	
	Procedimenti relativi al volo a bassa quota (21)	C.do Regione Aerea	120	Circ.SMA 342/10285 T3/11 del 6/8/81, L.58/63	
	Rilascio pareri per segnalazioni ostacoli al volo a bassa quota(22)		180		
Patrimonio immobiliare	Alienazione immobili a cittadini stranieri	Sottocapo di SM, Ca.SM e/o Gen.C.te	45	L.104/90	
	Alloggi di servizio:	C.do Regione Militare	120	D.M.1/3/80, D.M.155/80, L.497/78	
	- concessione e proroga	C.do Regione Aerea	90	D.M.155/80, L.497/78	
	- concessione e revoca	C.di di Corpo e Superiori	180	D.M.3/6/89, D.M.12/7/90	
	- proroga concessione	C.do Regione Militare	60	D.M.3/6/89	
	- revoche e proroghe per perdita del titolo per cessato incarico, decesso, altri motivi. Ricezione comunicazioni degli Enti, esame delle pratiche, emanazione provvedimento finale	C.te o V.Cte Regione Militare	70	D.M.155/80, D.M.3/6/89, L.497/78	
	Concessione sfalcio erba e pascolo: Istruzione, autorizzazione AA.CC., individuazione concessionario, stipula contratto, concessione, decreto approvativo del C.te Regione Militare		270	Circ.414764 del 15/7/89 di Geniodife	
	Concessioni di suolo, di aviorimesse e altri edifici in ambito aeroportuale: istruttoria, pareri, autorizzazione alla stipula e schema di D.M.(23)	Stati Maggiori Geniodife	330	Artt.694-695 del C. della navigazione	
	Consegna o dismissione:	C.do Genio	270	Autorizzazione di GENIODIFE	
	- in via definitiva				
	- in via provvisoria o temporanea(24)	C.do Genio Geniodife	90		
	Fitti passivi: istruttoria (contatti con OO.FF. e proprietario immobile), schema contratto, autorizzazione AA.CC., stipula, decreto approvativo	C.te Regione Militare C.do Genio	270	DPR 1076/76, R.D.2440/23	
Personale civile	Cambio profilo professionale:	C.di Enti, Maridipart, Milmaraut	270	DPR 40/90 art.5 co.14	

	- per attribuzioni diverse - per motivi di salute Congedi straordinari	C.do Regione Militare	40	DPR 266/87 art.29 DPR 3/57 artt.37 e 41, L.638/83 art.13, L.204/71 art.4
	Trasferimento nell'ambito della medesima citta'(25)	C.do Regione Militare	60	DPR 3/57 art.32, L.157/75 art.19
Personale militare dell'Arma dei Carabinieri	Ammissione a ferma prolungata di militare temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, o imputato in procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare Ammissione alla ferma biennale dei CC Ausiliari Comunicazione del giudizio finale e/o qualifica finale relativa a valutazione caratteristica Conferma nella sede di servizio o trasferimento a seguito della notifica dell'intenzione di contrarre matrimonio Domande di prenotazione per la frequenza di corsi di qualificazione, specializzazione o abilitazione Esonero dal corso degli allievi carabinieri ausiliari in istruzione presso Istituti di formazione Esonero dalle qualificazioni e specializzazioni Nomina consegnatario per debito di custodia Transito in servizio permanente di vicebrigadieri e carabinieri	Comando di Corpo  Comando di Corpo  Organi territoriali ed Enti periferici da essi dipendenti Organi Territoriali  Organi Territoriali  Scuola carabinieri ausiliari  C.do Divisione o Ispettorato Comando di Corpo Comando di Corpo (per delega del C.te Generale)	60  95  60  180  70  90  90  180  270	L.53/89 art.5  L.958/86  L.1695/62, L.1431/65  Regolamento Generale dell'Arma  Pub.ne C.do Generale n. N-8  D.M.13/2/88  N.389 Reg.to Generale dell'Arma DPR 1076/76, DPR 1077/76 L.53/89 art.4
	Trasferimenti di sede (e revoca) di SU, App.ti e C.ri: - a domanda - d'autorita' Rilascio copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per uso amministrativo o per concorso	Organi territoriali ed Enti periferici da essi dipendenti	180  90	Regolamento Generale dell'Arma Raccolta di disposizioni sui trasferimenti e le destinazioni dei SU, App.ti e C.ri
Personale militare dell'E.I.	Trattenimento Sergenti VFP e Cpl	C.do Regione Militare	60	L.212/83, L.958/86
Personale militare della	Concerto con il Ministero del Tesoro per Decreto Interministeriale	Maripers	250	L.212/83 art.1

M.M.	riale sugli organici Sottufficiali del C.E.M.M.(26) Concerto con il Ministero della Marina Mercantile per bandi di Concorso N.P.(27) Istruttoria per il passaggio all'impiego civile di Stato(28)  Perdita del grado per arruolamento in altra Forza o Corpo Armato dello Stato(29)	Maripers  Maripers per Difeimpiegati  Maripers 6 Div.	40  180	L.212/83, L.255/91  DPR 10/1/57 art.352, L. 599/54 artt. 57-58-59 L.599/54
Procedure amministrative collegate alla fase di formazione contrattuale	Approvazione atti negoziali conseguenti a provvedimenti in economia(30)  Approvazione contratti a seguito di appalto concorso(30)  Approvazione contratti a seguito di asta pubblica(30)	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale  Tutti gli organi competenti in materia contrattuale  Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	90  270  120	DPR 939/83  D.L.406/91, D.L.358/92, D.L.48/92, D.M.19/5/34, D.M.35/30, D.M.765/36, D.M.Difesa 6/2/89 (istr.appl. L.436/88 artt.1 e 3), DPR 422/72, DPR 451/90, DPR 627/72, DPR 748/72, L.113/81, L. 154/89, L.165/90, L.233/78 L.327/77, L. 372/77, L.38/77, L.392/78, L.436/88, L. 456/84, L.497/78, L.55/90, L.56/30, L.57/75, L.790/75 R.D.135/10, R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.827/24, R.D.L.1396/24 D.L.358/92 art.7, D.L. 406/91, D.L. 358/92, . D.L.48/92, D.M.19/5/34, D.M.35/30, D.M.765/36 D.M.Difesa 6/2/89 (istr.appl. L. 436/88 artt. 1 e 3), DPR 422/72, DPR 451/90, DPR 627/72, DPR

			748/72, L.113/81,L.15 4/89, L.165/ 90, L.238/78, L. 327/77, L.372/77,L.38 /77, L.392/78 L.436/88, L. 456/84, L. 497/78, L.55/ 90, L.56/30, L.57/75, L. 790/75, R.D. 135/10, R.D. 2440/23, R.D. 365/32, R.D. 366/32, R.D. 827/24, RDL 1396/24
Approvazione contratti a seguito di licitazio- ne privata(30)	Tutti gli or- gani compe- tenti in ma- teria con- trattuale	120	D.L.406/91, D.L.358/92, D.L.48/92, D.M.19/5/34, D.M.35/30, D.M.765/36, D.M.Difesa 6/2/89 (istr. appl. L.436/ 88 artt. 1 e 3), DPR 422/ 72, DPR 451/ 90, DPR 627/ 72, DPR 748/ 72, L.14/73, L.113/81, L. 154/89, L. 165/90, L. 2/ 2/73, L.233/ 78, L.327/77, L.372/77, L. 38/77, L.392/ 78, L.436/88, L.456/84, L. 497/78, L.55/ 90, L.56/30, L.57/75, L. 790/75, R.D. 135/10, R.D. 2440/23, R.D. 365/32, R.D. 366/32, R.D. 827/24, RDL 1396/24
Approvazione contratti a seguito di trattativa privata(30)	Tutti gli or- gani compe- tenti in ma- teria con- trattuale	120	D.L.406/91, D.L.358/92 art.7, D.L. 358/92, D.L. 48/92, D.M. 35/30, D.M. 765/36, D.M. Difesa 6/2/89 (istr. appl. L.436/88 artt.1 e 3), DPR 422/72, DPR 451/90, DPR 627/72, DPR 478/72, L.113/81, L. 154/89, L.165/90 L.233/78, L. 327/77, L.

	Approvazione contratti di alienazione materiali(30)	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	120	372/77, L.38/77, L.392/78, L.436/88, L.456/84, L.497/78, L.55/90, L.56/30, L.57/75, L.790/75, R.D.135/10, R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.827/24, RDL1396/24 D.L.406/91, D.L.358/92, D.L.48/92, D.M.19/5/34, D.M.35/30, D.M.765/36, D.M. Difesa 6/2/89 (istr. appl. L.436/88 artt.1 e 3), DPR 422/72, DPR 451/90, DPR 627/72, DPR 748/72, L.113/81, L.154/89, L.165/90, 233/78, L.327/77, L.372/77, L.38/77, L.392/78, L.436/88, L.456/84, L.497/78, L.55/90, L.56/30, L.57/75, L.790/75, R.D. 135/10, R.D. 2440/23, R.D. 365/32, R.D. 366/32, R.D. 827/24, R.D.L. 1396/24
Procedure amministrative collegate alla fase di esecuzione contrattuale	Assunzione in carico di materiali codificati e non codificati	Magazzini affidati a consegnatari tenuti alla resa del conto giudiziale	60	DPR 451/90 art.117 DPR 1076/76 Tit.XIII, capo IV/V
	Atti integrativi aggiuntivi o sostitutivi del contratto	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	210	R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, L.516/82, R.D.827/24
	Aumento o diminuzione nei limiti del quinto	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	60	R.D.2440/23, R.D.365/32, L.516/82, R.D.827/24
	Cauzione: - incameramento	C.te Regione Militare o Direttore di Commissariato Tutti gli organi competenti in materia con-	90	D.M.35/30 artt.74-76, L.741/81,

	trattuale		R.D.2440/23 art.69, R.D. 827/24 art. 54-69
- svincolo	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	60	D.M.35/30 artt.74-76, L.348/10, L. 741/81, R.D. 2440/23 art. 69, R.D.827/ 24 art.54-69
per contratti in ambito internazionale:		240	
per lavori del Genio a collaudo previsto(32)		150	
Clausole penali: determinazione di non applicazione	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	180	D.M.35/30, art.83, DPR 748/72 artt.7 -8-9, R.D.244 0/23 art.15, R.D.6/3/34 art.65
Collaudi: - nomina commissione	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	40	C.G. d'O. D.M.6/3/34, D.M.35/30 art.43, R.D. 135/10, R.D. 365/32 artt. 55-81, R.D. 827/24 artt. 121-122-123, L. 741/81,
Esecuzione in danno	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	270	Artt.1447- 1448 c.c. C.G. d'O.D.M. 6/3/34, D.M. 35/30, L.526/ 82 art.39, R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.827/24, L.526/82 art. 39
Richiesta interessi per ritardato pagamento nei confronti dell'appaltatore: istruttoria preliminare	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	90	DPR 1038/86, DPR 1063/62, L.741/81
Liti attive/passive	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	210	DPR 748/72 artt.7-8-9
Pagamento:(33) - acconto e saldo per revisione prezzi	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale	90	L.700/74
- anticipazioni		90	D.L.65/89, D.M.35/30 D.M. Tesoro del 29/12/90, L.155/89, L. 291/88, L.700 /74, L.741/ 81, R.D.2440/ 23, R.D.365/ 32, R.D.366/ 32, R.D.827/ 24, DPR 18/04 /94 n 573
- in unica soluzione		90	

"	per		90	
lavori del Genio				
- saldo revisionale			90	
- sospensione			90	
Proroga del termine previsto per ultimazione lavori	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale		60	D.M.35/30 artt.66/68, R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.6/3/34 artt.28-40, R.D.827/24 artt.111-119-120
Recupero crediti erariali in sede extragiudiziale	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale		270	R.D.639/90
Revisione prezzi: approvazione del verbale	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale		240	L.41/86 art. 33
Richiesta attestazione lavori eseguiti da parte di imprese appaltatrici per aggiornamento A.N.C.	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale		60	DPR 172/89
Riconoscimento d debito	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale		270	Art.2041 c.c.
	Costarmaereo		210	
	C.R.E.S.A.M.		180	
Rigetto riserve	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale		270	R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.827/24
Risoluzione del contratto	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale		150	Art.11 L.fallimentare, Art.1256 c.c. Art.1453 c.c. C.G. d'O. D.M.6/3/34, D.M.35/30 art.76, L.741/81, R.D.366/32 art.47, L.2248/65 artt.8-345, R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.827/24 art.113
Sospensione e ripresa lavori	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale		90	D.M.35/30, art.38, R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.827/24
Transazioni	Tutti gli organi competenti in materia contrattuale		270	R.D.2440/23, R.D.365/32, R.D.366/32, R.D.827/24

SEZIONE 1	SEZIONE 2	SEZIONE 3	SEZ.4	SEZIONE 5
-----------	-----------	-----------	-------	-----------

MATERIA	PROCEDIMENTO	Organi Territoriali Competenti	Term. gg	Normativa di riferimento
Trattamento economico	Compensi per progetti finalizzati: liquidazione	Stelmilit	40	DPR 44/90 art.7
	Conguaglio fiscale	Stelmilit	60	
	Costituzione posizione assicurativa(34)	Ramdife	60	L.322/58, DPR 1092/73
	Indennita' di aeronavigazione, volo, imbarco e supplementari: - determinazione	Servizi Amministrativi dei Comandi di Corpo	120	L.187/76, L.78/83
	Indennita' di buonuscita:(35) - personale civile e militare: liquidazione e riliquidazione	Servizi Amministrativi dei C.di di Corpo, Difensioni, Diramiles, Diraminter, Pervamiles, Ce.Ge.Spe	90	DPR 1032/73, L.177/76, R.D.1775/33
	- insegnanti civili: liquidazione	Stelmilit	40	
	Indennita' di missione: - liquidazione	Stelmilit Servizi Amministrativi dei Comandi di Corpo	90	DPR 1032/73, R.D.941/26
	Pignoramenti (esattoriali, alimentari, presso terzi)	Servizi Amministrativi dei Comandi di Corpo	60	DPR 180/50, DPR 3/57, DPR 895/50
	Stipendio: - attribuzioni ai Sottufficiali	Diramiles	150	L.1032/73, L.120/86, L.165/60, L.187/76, L.212/83, L.224/86, L.23/91, L.231/90, L.312/80, L.336/70, L.34/84, L.341/86, L.37/90, L.417/62, L.432/81, L.468/87, L.539/70, L.574/74, L.72/85, L.79/84, L.869/82, L.958/86, R.D.3458/28
	" agli Ufficiali fino al grado di Colonnello - cessioni polienali(36)	Servizi Amministrativi dei Comandi di Corpo	60	DPR 180/50
	- determinazione conseguente a disposizioni di legge, collocamento in P.A. o riserva, in ausiliaria, congedo, complemento	Serv. Amministrativi dei Comandi di Corpo	180	DPR 1092/73, DPR 147/90, DPR 150/87, DPR 69/84, L.120/86, L.121/81, L.1746/62, L.187/76, L.21/90, L.212/83, L.224/86, L.231/90, L.232/90, L.312/80, L.336/70, L.34/84, L.341/86, L.

			37/90, L.417/62, L.432/81, L.468/87, L.472/87, L.52/79, L.539/50, L.574/80, L.72/85, L.79/84, L.824/71, L.869/82, L.958/86, R.D.3458/28
- determinazione conseguente a nomine, promozioni, ricostruzioni di carriera, richiamo dalla P.A. o riserva, decesso, revoca sospensione dall'impiego	Servizi Amministrativi dei Comandi di Corpo	150	
- determinazione conseguente ad attribuzione benefici convenzionali	Servizi Amministrativi dei Comandi di Corpo	210	
- determinazione e conguagli relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio a seguito di rinnovi contrattuali, provvedimenti a carattere generale e/o di natura particolare e complessa	C.Amm.vo Regionale	120	D.M.266/87, D.M.494/87, DPR 312/81, DPR 344/83, DPR 44/90, L.21/91, L.23/93, L.231/90, L.310/80, L.341/86, L.37/90, L.468/87, L.72/85, L.79/84, L.869/82
- determinazione in via provvisoria conseguente a collocamento in ausiliaria, congedo, complemento, attribuzione benefici convenzionali o disposizioni di legge	Ramdife	180	DPR 1092/73, Decisioni del Consiglio di Stato della Corte Costituzionale e della Corte dei Conti, L.120/86, L.1746/62, L.187/76, L.21/91, L.212/83, L.224/86, L.231/90, L.312/80, L.336/70, L.341/86, L.37/90, L.417/62, L.432/81, L.468/87, L.52/79, L.539/50, L.574/80, L.72/85, L.79/84, L.824/71, L.869/82, L.958/86, L.34/84, R.D.3458/28
- determinazione in via provvisoria conseguente a nomina, promozione, revoca o sospensione dall'impiego, decesso		150	
- determinazione in via provvisoria conseguente a ricostruzione di carriera		210	
- emissione autorizzazioni provvisorie di pagamento agli uffici	DIRAMILES	90	R.D.983/30

	ciali				
	- emissione decreti di attribuzione stipendio agli ufficiali	DIRAMILES	90	R.D.3458/28, art.3	
	Tabella di tramutamento	Serv. Amministrativi dei Comandi di Corpo	45	L.417/78, L.836/73	
	Trasferimento: indennita' e rimborsi	Serv. Amministrativi dei Comandi di Corpo	180	L.642/61, L.838/73, Pare-re 692/87 C.d.S.	
Tratta-mento previdenziale e pensionistico	Computo(37)	Difepensioni, Diramiles, Diraminter	270	DPR 1092/73	
	Costituzione posizione assicurativa I.N.P.S.:(38)	Ramdife	270	L.958/86	
	- per militari volontari congedati dopo il 31/1/87; indennita' una tantum				
	- con o senza liquidazione dell'indennita' "una tantum" in luogo di pensione normale	Difepensioni	270	DPR 1092/73, L.153/69, L.322/58	
	- per militari di leva a ferma prolungata(39)		270	L.958/86	
	Emissione decreti:	Diramiles	90	DPR 1092/73	
	- di pensione ordinaria, riscatto servizi pre-ruolo(40)			L.29/79	
	- di ricongiunzione servizi				
	- di computo o riscatto servizio non di ruolo		180	DPR 1032/73	
	Indennita' di buonuscita:	Pervamiles, Ce.Ge.Spe., Direzioni di Amministrazione	300	DPR 1032/73, L.177/76	
	- liquidazione e riliquidazione; trasmissione relativo progetto al'INPDAP (ex ENPAS)				
	- istruzione pratiche di riliquidazione, a seguito di nuova normativa o per altra causa, e inoltre all'INPDAP (ex ENPAS)		270		
	- istruzione pratiche di riscatto				
	Pensione:	Difepensioni	270	DPR 1092/73 artt.119-120	
	- ad onere ripartito: comunicazione sulla valutabilita' di servizi resi all'A.D. in relazione alla liquidazione (41)				
	- ad onere ripartito capitalizzato: comunicazione sulla valutabilita' di servizi resi all'A.D. in relazione alla liquidazione (42)		270	DPR 1092/73, L.523/54, L.761/63	
	- definitiva ordinaria di reversibilita': decretazione	Diramiles	180	DPR 1092/73, DPR 19/1/76, L.113/54, L.224/86, L.231/90, L.404/90	
	- definitiva ordinaria diretta: decretazione			L.438/92, L.421/92	
	- normale diretta e di	Serv. Ammini-	270	DPR 1092/73 e	

	reversibilita': liquidazione	strativi dei Comandi di Corpo		succ. modif.
	- " " riliquidazione (anche in sede provvisoria)	Diramiles, Diraminter		DPR 1092/73, L.141/85, L. 177/76, L.312 /80, L.432/81 468/87, L.59/ 91, L.52/79, Sent. C.Cost. 1/91
	- provvisoria ordinaria diretta: liquidazione	Centro Pen- sionistico Regionale	120	DPR 1032/73
	- provvisoria. Congua- gli relativi al trat- tamento pensionistico a seguito di rinnovi con- trattuali, provvedi- menti a carattere gene- rale e/o di natura par- ticolare e complessa		270	DPR 1032/73, L.141/85, L. 177/76, L.21/ 91, L.224/86, L.231/90, L. 27/81, L.312/ 80, L.37/90, L.404/90, L. 425/84, L.468 /87, L.52/79, L.59/91
	- provvisoria. Richie- ste di altre ammini- strazioni ed Enti pub- blici		90	
	Ricongiunzione periodi assicurativi(43)	Serv. Ammini- strativi dei Comandi di Corpo	180	DPR 1092/73, L.29/79, L. 299/80, L.881 /82, L.45/90
	Riscatto ai fini pre- videnziali di servizi resi in data antecedente all'iscrizione al fondo P. e C., periodi di supervalutazione per servizi resi presso Enti Operativi o zone disagiate, definizione e trasmissione delibere (44)	Diramiles	120	DPR 1032/73
Varie	Benestare per deriva- zioni d'acqua e linee elettriche(45)	C.do Regione Militare	60	R.D.1775/33
	Iscrizione all'Albo fornitori periferico.	Dir. Commis- sariato	180	Circ.n.441/87 D.M.31/3/66, DPR 1478/65
	Rifugi alpini(46)	C.do Regione Militare	120	DPR 918/57

(1) Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale del T.A.R., della Magistratura Ordinaria, o del Consiglio di Stato.

(2) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato gg. 240. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..

(3) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato gg. 240. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..

(4) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato gg. 240. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..

(5) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato gg. 240. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..

(6) Corte dei conti gg. 200. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..

(7) Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato gg. 365. Fasi

endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..

(8) Procura della Repubblica gg. 90. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..

(9) O.M.R.I.. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..

(10) Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale del Ministero delle Finanze, della competente Intendenza di Finanza e dell'U.T.E..

(11) Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale del Ministero delle Finanze, della competente Intendenza di Finanza e dell'U.T.E..

(12) Fase endoprocedimentale di competenza dell'Organo Centrale con provvedimenti finali di altra Amministrazione in concorrenza con l'A.D..

(13) Prefettura, Ufficio del Registro Immobiliare, U.T.E. e Tavolare: gg. 360 circa. Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimenti finali di altra Amministrazione in concorrenza con l'A.D..

(14) Amministrazione finanziaria, Avvocatura distrettuale dello Stato. Fasi endoprocedimentali di competenza di altre amministrazioni che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..

(15) Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale dei Ministeri delle Finanze, di Grazia e Giustizia, delle competente Intendenza di Finanza e dell'U.T.E..

(16) Comune: gg. 30. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..

(17) Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale del Ministero dell'Interno.

(18) Arma dei Carabinieri. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..

(19) Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale del Ministero dei Lavori Pubblici - Genio Civile.

(20) Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale del Ministero dei Lavori Pubblici.

(21) Vari organi di altra amministrazione gg. 90. Fasi endoprocedimentali di competenza di altre amministrazioni che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..

(22) Comandi Militari Territoriali, Comandi Dipartimenti Marittimi, Comando Gen.le dell'Arma, Comando Gen.le G.d.F., Ministero degli Interni. Fasi endoprocedimentali di competenza di altre amministrazioni che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..

(23) Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale dei Ministeri Difesa e Finanze.

(24) Il termine decorre dalla ricezione del dispaccio di autorizzazione di Geniodife.

(25) La competenza del C.do RM per i trasferimenti sussiste a condizioni che:

- si tratti di trasferimento tra Enti siti nella stessa città;

- gli Enti interessati appartengano all'area Esercito;

- uno o entrambi gli Enti non dipendano direttamente da una propria DG tecnica, nel qual caso la competenza passa alle DD GG del personale.

- Il relativo procedimento dura piu' di trenta giorni nel caso in cui l'istanza tendente ad ottenere il trasferimento sia stata inoltrata da personale civile appartenente alla ex carriera impiegatizia od operaia in servizio presso gli Enti dipendenti. Infatti, come accade per i congedi straordinari, il procedimento richiede vari stadi istruttori di competenza rispettivamente dell'Ente di appartenenza e del/dei C.di superiori, ultimo dei quali il C.do RM.

(26) Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale di altra amministrazione.

- (27) Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..
- (28) Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale dell'Amministrazione che ha bandito il concorso.
- (29) Ministero dell'Interno, C.do Generale o D.G. del Personale competenti. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..
- (30) Il dies a quo coincide con la data dell'invito a gara nei procedimenti concorsuali e dalla richiesta dell'offerta nel caso della trattativa privata e della gara ad economia.
- (31) Gli Organi Territoriali dell'Amministrazione che in via principale ricorrono alle attivita' negoziali per il conseguimento dei propri compiti istituzionali sono: per l'Esercito i C.di Militari Territoriali; per la Marina i C.di in Capo di Dipartimento Militare Marittimo e i C.di Militari Marittimi autonomi; per l'Aeronautica i C.di di Regione Aerea.
- (32) Il dies a quo coincide con la data di ultimazione dei lavori.
- (33) I termini di pagamento indicati si applicano ove non diversamente stabilito da leggi, regolamenti, atti amministrativi generali ovvero dal contratto. Per i contratti di cui al D.P.R. 18/4/94, n. 573, art. 11, i termini di pagamento sono di 30 gg..
- (34) Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale a cura dell'INPS.
- (35) Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale a cura dell'INPDAP (ex ENPAS); per i riscatti che richiedono una piu' complessa istruttoria il termine e' di 180 giorni.
- (36) Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale a cura dell'INPDAP (ex ENPAS).
- (37) INPS; gg.90. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..
- (38) INPS; gg.90. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..
- (39) INPS; gg.90. Fasi endoprocedimentali di competenza di altra amministrazione che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D..
- (40) Per i riscatti che richiedono una piu' complessa istruttoria il termine } di 180 giorni.
- (41) Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale di Amministrazioni diverse.
- (42) Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale del Ministero del Tesoro.
- (43) Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale a cura di Enti Previdenziali diversi; gg.90.
- (44) Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale a cura dell'INPDAP (ex ENPAS).
- (45) Fasi endoprocedimentali di competenza dell'A.D. con provvedimento finale del Ministero dei Lavori Pubblici.
- (46) Vari organi di altra amministrazione gg. 100. Fasi endoprocedimentali di competenza di altre amministrazioni che si concludono con un provvedimento finale dell'A.D.